

Notiziario dell'

Ordine dei Farmacisti della provincia di Pistoia

Via L. Castaldi, 14 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 28146 - e-mail ordinept@tin.it



Informazione in pillole



Numero 13
del 21 novembre 2019

A TUTTI
GLI ISCRITTI

Le notizie:

- ECM
- Bandi di concorso
- Modello di segnalazione di reazione avversa
- Aggiornamento elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale per prevenire o limitare carenze o indisponibilità
- Provvedimenti concernenti medicinali veterinari
- Newsletter ENPAF
- Privacy
- Master e corso di perfezionamento
- Avviso di vendita

ECM

In merito agli ECM la FOFI ci ha trasmesso una circolare che riportiamo di seguito per la vostra opportuna conoscenza.

Con l'occasione ricordiamo che al 31 dicembre 2019 termina il triennio ECM attuale, invitiamo quindi chi non avesse ancora maturato tutti i crediti formativi a provvedere.

Ricordiamo inoltre che è ancora possibile spostare crediti maturati in questo triennio, al triennio 2014-2016 e, anche in questo caso, invitiamo gli interessati a procedere in tal senso. Lo spostamento dei crediti è possibile fino al 31/12/2019, ma è stata chiesta una proroga, come sotto riportato.

““““Si fa seguito alle precedenti circolari federali in tema di aggiornamento professionale ECM, per informare gli Ordini provinciali sull'attuale situazione del Co.Ge.A.P.S., che, come è noto, è il Consorzio - al quale aderisce anche la Federazione - cui è affidata la gestione delle posizioni anagrafiche inerenti ai crediti ECM di tutti i professionisti sanitari.

Nel corso dell'ultima Assemblea del Consorzio del 15 ottobre 2019, all'interno della quale i rappresentanti federali sono il Vicepresidente, Sen. Dr. Luigi d'Ambrosio Lettieri, e il Dr. Giovanni Gerosa, sono emerse infatti alcune rivelanti criticità e problematiche nella gestione dei dati ECM e delle pratiche di inserimento di crediti formativi, ben rappresentate nella lettera inviata il 18 settembre u.s., dal Presidente del Consorzio stesso, Dr. Sergio Bovenga, alle Federazioni Nazionali.

Nella suddetta nota è stato evidenziato, in particolare, che l'attività del Consorzio - rispetto alla funzione costitutiva di anagrafe della sola formazione accreditata - ha avuto nel tempo uno sviluppo crescente sia per l'acquisizione dei crediti individuali (relativi ad autoformazione, tutoraggi, pubblicazioni scientifiche, sperimentazioni e formazione all'estero) sia per l'imputazione di esoneri ed esenzioni. Ne è conseguito un incremento via via maggiore del numero di richieste dei professionisti sanitari e delle correlate pratiche da evadere *“assolutamente spropositato rispetto alle risorse (umane ed economiche) gestite dal Consorzio”*.

Nel contempo, per effetto della recente introduzione della L. 3/2018, vi è stato un rilevante aumento del numero dei professionisti sanitari iscritti al sistema informatico del Consorzio stesso, con conseguente sovraccarico delle richieste in attesa e, quindi, allungamento delle tempistiche di aggiornamento delle posizioni anagrafiche dei crediti ECM dei professionisti sanitari.

Al fine di risolvere le suddette problematiche in maniera organica e decisiva, si è proceduto, con una modifica della convenzione sottoscritta con l'Age.Na.S., all'assegnazione al Consorzio di risorse economiche e strutturali/strumentali.

La Federazione, anche alla luce della citata nota del Presidente del Co.Ge.A.P.S., intende porre l'accento su due ulteriori aspetti che impattano sulle attività degli Ordini territoriali afferenti alla tematica in questione.

Da un lato, l'importanza di garantire un costante aggiornamento delle anagrafiche degli albi tenuti dagli Ordini territoriali (e conseguentemente dell'Albo Unico Nazionale tenuto dalla Federazione, che provvede ad inviare il *database* aggiornato al Consorzio).

In merito, si rammenta che l'art. 3 del D.P.R. 137/2012, nell'istituire l'Albo Unico Nazionale tenuto dalle Federazioni Nazionali, ha posto in capo ai Consigli territoriali l'obbligo di fornire senza indugio per via telematica a queste ultime tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dello stesso Albo Unico. Pertanto, si richiama ancora una volta l'attenzione degli Ordini sulla necessità di garantire il rispetto puntuale e tempestivo dell'obbligo di aggiornamento dello stesso Albo Nazionale, le cui variazioni devono essere comunicate entro e non oltre 48 ore dall'adozione della relativa deliberazione del Consiglio direttivo.

Sotto un altro aspetto, alla luce delle sopra evidenziate criticità e al fine di favorire il soddisfacimento dell'obbligo formativo da parte del maggior numero possibile di farmacisti, la Federazione ha intenzione di proporre alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina-CNFC una proroga del termine (fissato attualmente il 31.12.2019) per lo spostamento dei crediti acquisiti nel triennio in corso (2017-2019) a quello precedente (2014-2016), utilizzando la specifica funzione nell'Area riservata sul sito del Co.Ge.A.P.S. e, conseguentemente, la previsione di un periodo transitorio e di attesa (pari a 6/9 mesi dalla conclusione del triennio formativo) prima di procedere alle verifiche sulle posizioni ECM dei singoli professionisti sanitari, per consentire la completa trasmissione e ricezione della Formazione FAD, dei crediti ECM di tutte le Regioni e la completa registrazione sul portale del Co.Ge.A.P.S. di tutti i dati (inclusi quelli relativi alla formazione individuale, agli esoneri e alle esenzioni trasmesse dai professionisti).

BANDI DI CONCORSO

Sul Supplemento 197 al BURT n. 47 del 20/11/2019 sono pubblicati il "Bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Farmacista nella disciplina di Farmaceutica Territoriale" ed il "Bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Farmacista nella disciplina di Farmacia Ospedaliera".

I bandi sono reperibili sul sito del BURT all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/16799702/SUPP+n.+197+al+B.U.+del+20.11.2019+pIII.pdf/126aa16e-3264-46aa-91f5-458310de6895> oppure sono disponibili su richiesta agli uffici dell'Ordine.

MODELLO DI SEGNALAZIONE DI REAZIONE AVVERSA

Con DM 30 aprile 2015 sono state adottate le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza al fine di adeguare l'ordinamento italiano alla normativa comunitaria in materia. In particolare, con tale decreto è stata recepita in Italia la nuova nozione di reazione avversa adottata in ambito comunitario e sono state quindi ampliate e riformulate le disposizioni sulla compilazione e trasmissione del modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e vaccini contenute nel D.M. 12 settembre 2003. In proposito, si rammenta che la normativa europea sulla farmacovigilanza richiede a tutti gli operatori sanitari ed ai cittadini di segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa (grave e non grave, nota e non nota).

Al fine di rendere coerente la normativa nazionale alla sopravvenuta normativa comunitaria, con particolare riguardo alla segnalazione delle sospette reazioni avverse a farmaci o vaccini anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, con decreto 31 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14.9.2019, è stata disposta l'abrogazione del sopra citato decreto 12 dicembre 2003.

Il decreto in oggetto precisa, quindi, che le schede di segnalazione di sospetta reazione avversa (ADR) a farmaci o vaccini per il paziente, nonché la scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa (ADR) per i medici e altri operatori sanitari con la relativa guida alla compilazione, sono predisposte dall'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi D.M. 30 aprile 2015 sopra richiamato e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Agenzia.

In proposito, si evidenzia quanto segue:

❖ è possibile effettuare una segnalazione di sospetta reazione avversa secondo una delle seguenti modalità:

- compilando la scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa (elettronica o cartacea), e inviandola al Responsabile di farmacovigilanza della propria struttura di appartenenza via e-mail o fax;

oppure

- direttamente online sul sito VigiFarmaco (applicazione resa disponibile dall'AIFA) seguendo la procedura guidata.

Sarà cura del Responsabile di farmacovigilanza procedere alla registrazione e/o validazione delle segnalazioni nella Rete Nazionale di farmacovigilanza dell'AIFA connessa a EudraVigilance, la banca dati europea di raccolta delle ADR gestita dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA).

❖ In alternativa, la segnalazione di sospetta reazione avversa può essere comunicata al Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) del medicinale che si sospetta abbia causato la reazione avversa.

❖ Le schede di segnalazione per Operatore Sanitario e Cittadino sono disponibili nella sezione Modulistica del sito www.aifa.gov.it (Area tematica “Sicurezza dei farmaci”).

Si richiama l’attenzione di tutti i farmacisti sull’importanza delle segnalazione degli eventi avversi nell’ambito dell’attività di farmacovigilanza.

**AGGIORNAMENTO ELENCO DEI MEDICINALI
CHE NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA
DISTRIBUZIONE E ALLA VENDITA PER IL
TERRITORIO NAZIONALE PER PREVENIRE O
LIMITARE CARENZE O INDISPONIBILITA’**

Si segnala che l’AIFA ha aggiornato l’elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita, al fine di garantire una fornitura di farmaci sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sull’intero territorio nazionale.

In particolare, con determina 20 settembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2.10.2019, l’AIFA ha disposto il blocco delle esportazioni del farmaco QUESTRAN (AIC 023014018) inserendolo nell’elenco comprensivo delle confezioni del farmaco SINEMET già interessate, come si ricorderà, dal medesimo provvedimento.

La misura è stata disposta tenuto conto del potenziale rischio di riproposizione dello stato di carenza per il QUESTRAN, in ragione della consistenza dei flussi storici relativi all’esportazione del farmaco.

Inoltre, con determina del 2.10.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15.10.2019, la lista è stata ulteriormente aggiornata con l’aggiunta del farmaco FAMOTIDINA (AIC 034433096).

Come reso noto dall’AIFA sul proprio sito internet, il blocco delle esportazioni, in questo caso, si è reso necessario a seguito del ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva dei medicinali contenenti il principio attivo ranitidina. La temporanea indisponibilità della ranitidina potrebbe generare, infatti, un aumento della richiesta e quindi una situazione di carenza per i farmaci appartenenti alla stessa classe terapeutica, quale quelli a base di famotidina.

PROVVEDIMENTI CONCERNENTI **MEDICINALI VETERINARI**

Il Ministero della Salute ha trasmesso alla FOFI una nota sulle nuove modalità di pubblicazione dei provvedimenti concernenti il settore dei medicinali veterinari.

In proposito, si evidenzia che sul portale del Ministero TROVANORMESALUTE (<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/home>) sono raccolti tutti gli atti e i provvedimenti emanati dall'Amministrazione.

In particolare, a partire dal 1 novembre 2019 su tale sito istituzionale saranno pubblicati con funzione di pubblicità legale i seguenti provvedimenti:

- decreti di autorizzazione all'immissione in commercio (nuove autorizzazioni, importazioni parallele);
- decreti di revoche e sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
- provvedimenti relativi alle variazioni dei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si evidenzia che, dal 1° novembre 2019, tali provvedimenti non saranno più pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

NEWSLETTER ENPAF

Abbiamo ricevuto dall'Enpaf la nuova newsletter di cui riportiamo di seguito un estratto per la vostra opportuna conoscenza:

Enpaf Informazione online n.15 - Novembre 2019

CONTRIBUTI

Conguaglio riscossione contributi 2019

Come ogni anno l'Enpaf ha avviato la procedura di trasmissione ai propri iscritti del bollettino bancario per la riscossione, in unica rata, dei contributi a conguaglio ancora dovuti per l'anno corrente.

Per ragioni tecniche i tempi dell'operazione si sono protratti rispetto a quelli normalmente seguiti negli anni precedenti, per questo motivo la data di pagamento del bollettino è stata posticipata.

Gli iscritti all'Ordine di Roma e Milano riceveranno il bollettino bancario MAV, invece che tramite raccomandata a.r., all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine di appartenenza presente presso il Registro INI – PEC e acquisito nell'archivio informatico di

Enpaf, si tratta di una iniziativa di carattere sperimentale adottata nell'ambito del processo di dematerializzazione documentale che dovrebbe portare e ridurre notevolmente il ricorso al supporto cartaceo e al servizio postale con un elevato restringimento dei tempi di comunicazione con gli iscritti.

È utile ricordare che tutti i professionisti iscritti in Albi sono, per legge, obbligati ad attivare e comunicare la propria PEC agli Ordini di appartenenza.

La notifica del bollettino bancario, tramite PEC, è stata preceduta dall'invio, attraverso il medesimo canale, di una comunicazione di preavviso che ha, tra l'altro, consentito di verificare che, salvo pochissimi casi, tutti gli indirizzi PEC degli iscritti agli Ordini di Roma e Milano presenti nell'archivio informatico Enpaf risultano corretti ed attivi. Il termine di pagamento del bollettino bancario recapitato tramite PEC è il 22 novembre ed è stato anticipato rispetto a quello del bollettino trasmesso attraverso il consueto canale della raccomandata a.r. (29 novembre). L'anticipazione è stata determinata dalla necessità di procedere al monitoraggio degli effetti dell'iniziativa, che presenta un carattere di novità assoluta, rispetto alla platea dei destinatari, il livello dei riscontri potrà, infatti, consentire di trasmettere con tempestività una ulteriore comunicazione di sollecito prima della fine dell'anno agli iscritti che non abbiano ancora effettuato il versamento. La notifica tramite PEC è, peraltro, immediata e dunque più rapida della raccomandata a.r. Si rammenta che nell'ambito della procedura di riemissione rientrano gli iscritti:

- che non hanno versato, in tutto o in parte, la contribuzione obbligatoria dovuta;
- che hanno presentato domanda di riduzione o di riconoscimento del contributo di solidarietà nel corso 2019, avendo ricevuto i bollettini relativi alla prima emissione con l'indicazione di rate non adeguate rispetto all'aliquota di riduzione che avevano titolo a richiedere;
- che, nel corso dell'anno 2019, hanno subito un reintegro della quota contributiva accertata come dovuta in misura superiore rispetto a quella inizialmente riconosciuta.

Non si può escludere che alcune domande di riduzione pervenute in prossimità della chiusura della procedura di elaborazione dei bollettini non siano state ancora lavorate e che, quindi, alcuni iscritti, pur avendo titolo ad ottenere la riduzione, si vedano recapitare un bollettino con importi non aggiornati. In questo caso, il contributo verrà posto in riscossione, nel corso del prossimo anno unitamente alla quota di pertinenza 2020, tuttavia l'interessato ove ne faccia richiesta, tramite email trasmessa all'indirizzo info@enpaf.it, potrà effettuare il pagamento direttamente con bonifico bancario.

PENSIONI

Importo aggiuntivo 2019

Enpaf ha trasmesso ai propri pensionati aventi diritto il modulo, e una nota di accompagnamento, per richiedere l'erogazione dell'importo aggiuntivo. Si tratta di una somma pari a 154,94 euro che viene corrisposta "una tantum" nel mese di dicembre a favore dei pensionati che percepiscano, per l'anno 2019, un importo complessivo di pensione non superiore a 6.824,07 euro (l'equivalente del trattamento minimo annuo previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti).

Per ottenere la liquidazione dell'importo aggiuntivo si prevede, altresì, che il pensionato non debba avere percepito nell'anno 2019 un reddito individuale assoggettabile all'IRPEF non superiore a euro 10.003,70 e nel caso di pensionato coniugato, un reddito complessivo, cumulato con quello del coniuge, assoggettabile all'IRPEF non superiore a euro 20.007,39.

Per richiedere l'importo aggiuntivo il modulo deve essere presentato entro il 15 novembre p.v. per consentire agli Uffici di esaminare la pratica e liquidare la somma entro il mese di dicembre.

L'importo aggiuntivo verrà liquidato, in via provvisoria e salvo conguaglio, sulla base dei dati reddituali 2018, dichiarati nel 2019, in attesa di acquisire, in sede di verifica del diritto, le dichiarazioni dei redditi riferite al 2019.

ASSISTENZA

Iniziative in corso.

Il sistema di assistenza dell'Enpaf prevede accanto alle iniziative "ordinarie" per accedere alle quali è necessario inoltrare domanda per il tramite dell'Ordine dei farmacisti di appartenenza, una serie di ulteriori iniziative "una tantum" per le quali è prevista l'individuazione di uno stanziamento "ad esaurimento" e/o un termine di decadenza per presentare la domanda direttamente a Enpaf. Si ritiene utile riportare di seguito la scheda riepilogativa delle suddette iniziative che sono ancora in corso.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet dell'Enpaf www.enpaf.it nella sezione relativa all'assistenza.

L'incontro si svolgerà dalle ore 21.30 presso la sede dell'Ordine e avrà per titolo: "Opportunità previdenziali e assistenziali – incontro con Enpaf".

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI EROGATE INIZIATIVA

SCADENZA

CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DI FARMACISTI LIBERI PROFESSIONISTI E FIGURE ASSIMILATE	28 NOVEMBRE 2019
CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DI FARMACISTI TITOLARI O SOCI DI PARAFARMACIE	31 DICEMBRE 2019
CONTRIBUTO PER FARMACISTI ISCRITTI AD UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE FARMACEUTICO	IN CORSO FINO AD ESAURIMENTO DELLO STANZIAMENTO
INTERVENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE IN FAVORE DI TITOLARI DI FARMACIA E PARAFARMACIA CHE ASSUMONO FARMACISTI DI ETA' NON SUPERIORE A 30 ANNI O DISOCCUPATI CON ALMENO 50 ANNI DI ETA'	DOMANDE A PARTIRE DA SETTEMBRE 2019 FINO AD ESAURIMENTO DELLO STANZIAMENTO

PRIVACY

Nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29.7.2019 è stato pubblicato il provvedimento 5 giugno 2019 del Garante per la protezione dei dati personali, concernente prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, emanato in attuazione del D.Lgs. 101/2018, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019 – GDPR).

Con tale nuovo provvedimento si completa la procedura di revisione, ai sensi della suddetta normativa europea, delle autorizzazioni generali rilasciate nel 2016 in vigore del Dlgs. n. 196/2003, cosiddetto “Codice Privacy”.

Tale procedura di revisione ha portato all’individuazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali al trattamento dei dati, adottate nel 2016, ancora compatibili con il nuovo Regolamento europeo, sulle quali il Garante ha indetto un’apposita consultazione pubblica in considerazione del loro potenziale impatto su P.A. e imprese. Tra queste, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali n. 1/2016 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro; n. 8/2016 al trattamento dei dati genetici e n. 9/2016 al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica.

Quattro autorizzazioni hanno invece cessato completamente i loro effetti, in quanto incompatibili con le disposizioni del GDPR, in particolare: Autorizzazione generale n. 2/2016 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; Autorizzazione generale n. 4/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti; Autorizzazione generale n. 5/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari; Autorizzazione generale n. 7/2016 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.

A conclusione della suddetta consultazione pubblica, l’Autorità ha adottato il provvedimento in esame, nel quale sono indicati gli obblighi che dovranno essere rispettati da un numero elevato di soggetti, pubblici e privati, in diversi settori per poter trattare particolari categorie di dati personali, tra cui anche quelli legati alla salute e all’orientamento sessuale.

In particolare, il provvedimento contiene:

1. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (aut. gen. n. 1/2016);
2. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose (aut. gen. n. 3/2016);
3. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati (aut. gen. n. 6/2016);
4. Prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici (aut. gen. n. 8/2016);
5. Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica (aut. gen. n. 9/2016).

Le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro, le prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici, nonché quelle relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica riguardano anche le farmacie e trovano applicazione in luogo delle precedenti autorizzazioni generali, in relazione ai dati ed alle operazioni indispensabili per le finalità di adempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di fornitura di farmaci al paziente. Per ogni utile approfondimento in merito si rinvia, pertanto, al provvedimento allegato.

In proposito, si rammenta che, come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 7 marzo u.s. relativo al trattamento dei

dati in ambito sanitario, il professionista sanitario, soggetto al segreto professionale, non deve più richiedere il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta dall'interessato, indipendentemente dalla circostanza che operi in qualità di libero professionista o in una struttura sanitaria pubblica o privata.

E' invece richiesto il consenso, o una differente base giuridica, quando tali trattamenti non sono strettamente necessari per le finalità di cura, anche quando sono effettuati da professionisti della sanità.

Ne sono un esempio i trattamenti di dati sulla salute connessi all'uso di "app" mediche (ad eccezione di quelle per la telemedicina), quelli effettuati per la fidelizzazione della clientela (come quelli praticati da alcune farmacie o parafarmacie), oppure per finalità promozionali, commerciali.

Si fa inoltre presente che, sulla base di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 101/2018, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento in oggetto sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679, vale a dire fino a 20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

Si evidenzia, infine, che, sempre ai sensi dell'art. 21 sopra richiamato, il provvedimento in oggetto produce effetti fino all'adozione, per le parti di pertinenza, delle regole deontologiche e delle misure di garanzia previste rispettivamente dagli artt. 2-quater e 2-septies del D. Lgs. 196/2003.

MASTER E CORSO DI PERFEZIONAMENTO

La facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha comunicato il bando della X^a edizione del Master universitario di I° livello in "Nutrizione e Cosmesi".

La scadenza fissata per la presentazione delle domande è il 29 novembre 2019.

Il Master avrà inizio il 24 gennaio 2020.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la dr.ssa Lucilla Bongiorno al numero 06 72596046 o all'indirizzo lucilla.bongiorno@uniroma2.it.

* * * * *

Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Perugia ha comunicato il bando del Master Universitario di II° livello "Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie".

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il giorno 8 gennaio 2020.

E' possibile reperire maggiori informazioni sul sito dell'università all'indirizzo www.dsf.unipg.it.

* * * * *

Il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologia e quello di Economia e Management dell'Università degli Studi di Ferrara hanno attivato l'8ª edizione del Corso di perfezionamento e formazione in "Management della Farmacia".

Il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione è il 14 febbraio 2020.

Le lezioni avranno inizio il 6 marzo 2020.

Maggiori informazioni sul sito <http://www.unife.it/cdp/management-farmacia>

AVVISO DI VENDITA

Il curatore fallimentare avv. Cristiano Annibali ha comunicato l'avviso di vendita della Farmacia sita nel Comune di Ascoli Piceno, Corso Mazzini 120.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12,00 del 18 novembre 2019.

In caso di mancata aggiudicazione è stabilito un secondo avviso di vendita per il giorno 16 dicembre 2019.

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Dr. Andrea Giacomelli)

